

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Avv. Daniele Cantini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO CALC. BALDAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/SUDTIROL DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Baldan Marco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DOTT. ARMENIA PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2017 ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/CUNEO DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Dott. Armenia Paolo riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.12.2017. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. Ricorso MODENA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/ MESTRE DEL 1°10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 2.10.2017)

La C.S.A., II Sezione, preso atto della rilevanza della fattispecie, rimette l'esame del ricorso come sopra proposto dalla Società Modena F.C. di Modena, alle Sezioni Unite della Corte Sportiva d'Appello.

4. Ricorso MODENA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/ ALBINOLEFFE DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

La C.S.A., II Sezione, preso atto della rilevanza della fattispecie, rimette l'esame del ricorso come sopra proposto dalla Società Modena F.C. di Modena, alle Sezioni Unite della Corte Sportiva d'Appello.

5. Ricorso U.S. AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIORINI MARCO SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 15.10.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Off. n. 46 del 17.10.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 di Avellino riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 26 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio